N. 4097/2018 R.G.



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Tania Vettore
dott. Fabio Doro
Giudice
dott.ssa Diletta Maria Grisanti
Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 4097/2018 promossa da:

nato il a Kaolack (Senegal) (alias, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tacchi Venturi del Foro di Verona ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria del presente Tribunale;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA, in persona del presidente *p.t.*, dott.ssa Pirrone;

- resistente -

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il 20.4.2018 (marginato il provvedimento emesso il 21.2.2018 e notificato il 22.3.2018 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, gli ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di protezione.

L'amministratore resistente si è costituita depositando la documentazione della fase amministrativa svoltasi dinnanzi alla stessa.

Il ricorrente è stato ascoltato dal Giudice onorario delegato all'udienza del 19.10.2018; la causa è stata quindi rimessa al presente giudicante e riservata in decisione al Collegio all'udienza del 22.1.2019.



Decreto n. cronol. 1182/2019 del 08/02/2019 RG n. 4097/2018

0000

Il ricorrente ha adito il presente Tribunale al fine di vedere accogliere la propria domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione sussidiaria e/o protezione umanitaria.

Ebbene, il ricorso è fondato e, quindi, va accolto per le ragioni che seguono.

1) Occorre, innanzitutto, premettere che l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, definisce rifugiato "chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche" ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs.251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art. 3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, il ricorrente è stato ascoltato dalla Commissione e poi dal Giudice onorario delegato e ha dichiarato di aver lasciato il Senegal nel 2013 e essere arrivato in Italia nell'ottobre 2016, dopo aver vissuto due mesi in Mali, due mesi in Niger e tre anni in Libia. Quanto alle ragioni che lo hanno indotto a lasciare il proprio paese di origine, il ricorrente ha dichiarato di essere fuggito per la paura di subire ritorsioni dalle famiglie di alcuni uomini morti durante una traversata in barca verso la Spagna. In particolare il ricorrente ha riferito di essere stato affidato allo zio materno, che viveva a Dakar, dopo la morte del padre e di averlo compagnato, nel 2010, in un viaggio da questi organizzato per portare in Spagna alcuni uomini che volevano lasciare il Senegal. Durante il viaggio, quando erano all'altezza della Mauritania, la barca era affondata ed erano morti tutti i passeggeri tranne il ricorrente, lo zio e altre quattro persone, soccorsi da una nave diretta in Mauritania. Dopo essere stato recluso per due giorni, il ricorrente era stato, dunque, riaccompagnato in Senegal presso la madre a Kaolack. Lì, tuttavia, aveva ricevuto minacce dai parenti



Decreto n. cronol. 1182/2019 del 08/02/2019 RG n. 4097/2018

delle vittime provenienti dalla stessa città e la polizia era dovuta intervenire chiarendo che il vero responsabile della morte di tali uomini era solo lo zio.

In seguito, mentre lavorava come moto taxi, il ricorrente riferisce di aver investito un ragazzo. Il aveva, dunque, deciso di lasciare il Senegal, temendo le minacce sia dei parenti delle vittime del viaggio in mare sia del ragazzo.

Ebbene, il racconto del ricorrente risulta non credibile, in quanto ricco di incongruenze nonché estremamente generico sia con riferimento all'episodio del viaggio per mare sia dell'incidente in moto. In particolare, il non ha fornito alcun dettaglio in relazione alle modalità del viaggio (luogo di partenza, tragitto, collocazione temporale precisa dell'episodio); non risulta credibile, peraltro, che il ricorrente stesso fosse stato coinvolto dallo zio nella traversata senza che quest'ultimo gli avesse riferito nulla in merito allo scopo del viaggio.

Alla stessa maniera non appare credibile che il ricorrente sia stato, come dallo stesso riferito, ritenuto responsabile all'età di tredici anni dell'organizzazione del viaggio né che, qualora davvero fosse ritenuto responsabile, sia stato liberato dalle autorità mauritane e condotto presso la casa materna.

Ed ancora, risulta non attendibile il ricorrente nel riferire che le famiglie delle vittime lo avrebbero rintracciato casualmente in quanto originarie della stessa città della madre, Kaolack (città, a ben vedere, diversa da quella in cui viveva lo zio e dove era stato organizzato il viaggio verso la Spagna) e lo avrebbero minacciato nonostante la polizia avesse loro detto che non era il responsabile della morte degli uomini in mare, essendo l'unico responsabile lo zio.

Anche con riferimento al successivo episodio dell'incidente stradale, le dichiarazioni sono del tutto generiche; il ricorrente non ha riferito, peraltro, alcunché in merito alla specificità delle minacce asseritamente ricevute.

Alla luce di tutto quanto sopra, non risultano integrati i presupposti necessari per il riconoscimento dello *status* di rifugiato.

2) Con riferimento alla domanda svolta in via principale e finalizzata al riconoscimento della protezione sussidiaria, occorre evidenziare che tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovverossia: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Il ricorrente, come rilevato, non ha dedotto in modo coerente di essere esposto ai rischi previsti dalle lettere a) e b) della norma citata.

Non ricorre nemmeno l'ipotesi di cui alla lettera c), avuto riguardo alla condizione del paese di origine del ricorrente, visto che il Senegal gode di una situazione di relativa stabilità. Tale ricostruzione della situazione del Paese di origine del richiedente trova oggettivi riscontri nei rapporti di organizzazioni umanitarie maggiormente accreditate, facilmente consultabili e tali da costituire elementi indiziari che possono concorrere a formare il convincimento del giudice. La situazione di stabilità del Senegal trova, altresì, conferma nei rapporti dell'UNHCR. Il Senegal ha un sistema democratico abbastanza efficiente e collabora in ogni settore con le organizzazioni internazionali. Con riguardo alla vicenda riferita dal ricorrente, va osservato che il Governo ha il controllo delle forze di polizia, che la pratica delle mutilazioni genitali femminili è ancora diffusa ma comunque in declino e contrastata dalle forze dell'ordine. Le mutilazioni genitali femminili su soggetti adulti sono



Decreto n. cronol. 1182/2019 del 08/02/2019 RG n. 4097/2018

molto rare e anch'esse contrastate dalle forze dell'ordine (2016 Country Reports on Human Rights Practices – Senegal United States Department of State, pubblicato il 3.3.2017 (http://www.refworld.org/country,COI,USDOS,,SEN,,58ec89d3c,0.html).

Non sussistono, ad ogni modo, conflitti che possano mettere in pericolo fasce indiscriminate di popolazione civile e, per questa via, non è applicabile la lettera c) del d.lgs. 251/2007.

Né alcuna valutazione può compiersi, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in ordine alla situazione attuale del Mali, dal momento che è stato unicamente paese di transito; in caso di rimpatrio il ricorrente tornerebbe, infatti, in Senegal.

3) Per quanto riguarda, infine, la domanda volta all'ottenimento di un permesso per ragioni umanitarie (valutata sulla base dell'applicazione della normativa vigente all'epoca del ricorso e, quindi, antecedente alle modifiche apportate dal d.l. n. 113/2018, non applicabile *ratione temporis* al caso di specie), occorre evidenziare come il ricorrente abbia, invece, prodotto documentazione idonea a dimostrare una sua integrazione lavorativa in Italia dal momento che sta prestando attività lavorativa con contratti a tempo determinato rinnovati dal gennaio del 2018 (ultima busta paga relativa al mese di gennaio 2019 per una retribuzione netta pari ad euro 1.350,00) nonché, sulla base di una valutazione comparativa, un sensibile miglioramento delle condizioni di vita dello stesso a fronte anche della sua giovane età.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona così provvede:

- accoglie la domanda promossa da nato il a Kaolack (Senegal) e, per l'effetto, manda al Questore competente per il rilascio del permesso per ragioni umanitarie;
- nulla sulle spese;
- liquida, con separato decreto, il compenso del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
- Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, nonché al Pubblico Ministero.

Così deciso, in Venezia, il 24 gennaio 2019.

Il giudice relatore dott.ssa Diletta Maria Grisanti

Il Presidente dott.ssa Tania Vettore

